



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Monte ore straordinario serve maggiore trasparenza

Comunicato congiunto

Si è svolta nella giornata di ieri la riunione tra le OO.SS. ed una delegazione del Dipartimento della P.S., guidata dal prefetto Oscar Fiorioli, Direttore centrale per le Risorse Umane e dal direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali vice prefetto Castrese De Rosa, per l'individuazione dei criteri di ripartizione del monte ore dello straordinario.

Le scriventi OO.SS. hanno ribadito alla delegazione del Dipartimento che su una voce così importante per l'attività della Polizia di Stato è necessario che ci sia massima trasparenza non solo per quanto riguarda le questure ma anche per le altre articolazioni della nostra Amministrazione, compreso il Dipartimento.

Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap hanno infatti spiegato che una maggiore trasparenza nella assegnazione del monte ore dello straordinario sarà utile a tutte le parti in causa per poter fare le corrette valutazioni nell'interesse comune.

Le scriventi OO.SS. hanno comunque preso atto del progetto del dipartimento di rimodulare i criteri di assegnazione del monte ore del lavoro straordinario che saranno basati sulla valutazione di parametri come la carenza di organico, l'incidenza della criminalità organizzata e comune, le problematiche legate all'immigrazione ed all'ordine pubblico.

La delegazione del Dipartimento ha preso atto delle richieste di **Siulp**, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap e si è impegnata a fornirci nel corso di un prossimo incontro i dati da noi richiesti.

FLASH nr. 2 – 2012

- Monte ore straordinario – serve maggiore trasparenza
- Safer Internet day
- Trattamento economico conseguente alla nomina a Dirigente Generale della Polizia di Stato
- Congedo straordinario per trasferimento
- Il pagamento delle ferie non godute non è soggetto a tassazione Irpef
- Assenza per terapia salvavita e periodo di comporto
- Esclusione dal concorso per Allievo Agente ai sensi dell'art.2 comma 4 del bando di concorso
- Libera circolazione degli appartenenti alla Polizia di Stato sui mezzi pubblici



Il SIULP per la tutela dei minori nel web

"Safer Internet Day"

7 febbraio 2012 – Sala della Regina, Palazzo Montecitorio

Il 7 febbraio 2012 si celebra il Safer Internet Day, la giornata istituita dalla Commissione Europea per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei Nuovi Media tra i più giovani.

Il SIULP fa parte del comitato consultivo della rete europea INSAFE - che coordina le iniziative per la sicurezza dei minori online in 27 paesi - e, sin dalla sua costituzione ne promuove le finalità e le motivazioni attraverso l'organizzazione di eventi ad alto profilo e visibilità: il Safer Internet Day è diventato ormai un evento mondiale, celebrato in oltre 70 Paesi.

In Italia, da quasi due anni, il SIULP unitamente a circa 50 organizzazioni - tra istituzioni, società scientifiche, media, aziende ICT e di telefonia mobile, associazioni e università - attive nella tutela di bambini e adolescenti online, hanno costituito un Comitato Consultivo che si propone di rappresentare un luogo permanente di confronto, in grado di valorizzare la ricchezza delle singole esperienze e di individuare strategie comuni di azione. Il Comitato Consultivo si inserisce nelle attività del Centro Giovani Online, espressione nazionale del Programma Safer Internet della Commissione Europea, coordinato da Save the Children Italia Onlus e Adiconsum.

Il Comitato Consultivo ha elaborato un'agenda strategica in cui riassume vision, mission e le azioni che intende portare avanti nel corso del 2012. Il SIULP ha condiviso e aderito all'iniziativa fin dal suo nascere,

contribuendo attivamente alla definizione e pianificazione in dettaglio delle attività.

Il Presidente della Camera, On. Gianfranco Fini parteciperà all'evento e officerà la presentazione dell'Agenda Strategica per la promozione dei diritti online dei minori in un incontro che si terrà il **prossimo 7 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati.**



Interverranno inoltre Corrado Passera, Ministro per lo Sviluppo economico (tbc), Paolo Peluffo, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (tbc), Robert Madelin, Director General Information Society and Media, Commissione Europea (tbc), Franco Bernabé, Chairman GSM Association, Annie Mullis, UK Council for Child Internet Safety Angela Nava, Comitato Consultivo del Centro Giovani Online, Giovanna Mascheroni, EU Kids Online.

Trattamento economico conseguente alla nomina a Dirigente Generale della Polizia di Stato

Riportiamo di seguito la nota inviata dalla Segreteria Nazionale alla Segreteria del Capo della Polizia:

“Com'è ben noto in virtù della manovra di stabilizzazione della Finanza Pubblica varata dal Governo con il decreto legge decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 nr. 12, dal primo gennaio 2011, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza in applicazione dell'articolo 9 comma 21 del provvedimento citato ha attuato il congelamento degli effetti economici derivanti dalle promozioni verificatesi nel corso del triennio 2011-2013.

In conseguenza di tale misura tutti i dipendenti della Polizia di Stato, da Agente a Dirigente Generale, che hanno già conseguito e conseguiranno, nel triennio 2011-2013, una qualsiasi promozione non potranno percepire il relativo trattamento economico e dovranno attendere l'01.01.2014 per ottenere il riconoscimento e la corresponsione del conseguente aumento stipendiale senza alcun recupero del pregresso.

Fermo restando ogni dubbio sulla ragionevolezza e soprattutto sulla costituzionalità della norma, in riferimento alla quale questa Organizzazione Sindacale ha già promosso un contenzioso finalizzato a sollecitare la dichiarazione di incostituzionalità da parte del Giudice delle leggi, si è appreso come ai Prefetti in ultimo nominati dal Consiglio dei Ministri, sia stato invece regolarmente attribuito il trattamento economico superiore collegato alla nuova funzione.

Detta attribuzione è stata giustificata con l'assunto che la nomina a Prefetto è un atto di caratura Governativa e, come tale non assimilabile ad una promozione e, pertanto, non rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 9 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78.

Orbene, considerato che anche la nomina a Dirigente Generale della Polizia di Stato è atto di specifica competenza del Consiglio dei Ministri, e come tale, al pari della nomina a Prefetto non suscettibile di essere assimilata ad una promozione, si chiede che conseguentemente si faccia luogo alla attribuzione del trattamento economico superiore a tutti i Dirigenti generali della Polizia di Stato che hanno già conseguito o che conseguiranno la relativa nomina nell'arco del triennio 2011 - 2013.

Resta inteso che sulla base di eventuali, ulteriori approfondimenti della differente natura giuridica del concetto di nomina rispetto a quello di promozione, si valuterà la possibilità di rivendicare l'estensione del beneficio a tutti gli appartenenti al ruolo dirigenziale della Polizia di Stato.”

Congedo straordinario per trasferimento

Detta tipologia di congedo straordinario è stata introdotta dall'articolo 15 del DPR 395/1995 (il provvedimento che recepisce il contratto di lavoro relativo al primo quadriennio normativo per le forze di polizia ad ordinamento civile) in relazione al trasferimento del dipendente con conseguente trasloco e riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio e riguarda anche il personale fruitore, a vario titolo, di alloggio di servizio collettivo o individuale.

Il beneficio spetta sia a seguito di trasferimento a domanda che a seguito di trasferimento d'ufficio.

Spetta anche a seguito di trasferimento ad altro ufficio nella medesima sede quando si tratti di occupare effettivamente un alloggio di servizio spettante in relazione all'incarico ricoperto (333.A./9802.B.B.5.4 del 13 febbraio 1996).

Alcune precisazioni in ordine all'istituto sono state fornite dalla circolare 333.A./9802.B.B.5.4 del 3 agosto 1996. Questa stabilisce che la decorrenza del congedo non necessariamente deve coincidere con la data dell'avvenuto trasferimento e lo stesso potrà essere

fruito anche in un periodo successivo al trasferimento entro limiti di ragionevole connessione con lo stesso.

Il periodo va fruito in un'unica soluzione non essendo prevista una frazionabilità nel tempo di detto congedo.

Le circostanze che l'interessato non abbia effettuato alcun trasloco o non abbia spostato il nucleo familiare, e si sia sistemato in un alloggio di servizio individuale o collettivo nella nuova sede, non sono preclusive della concessione del congedo in questione che appare finalizzato a consentire

al dipendente interessato il disbrigo delle incombenze organizzative connesse al trasferimento.

Il beneficio viene concesso a domanda. Se la fruizione è contestuale al trasferimento, va allegato unicamente il provvedimento di trasferimento se adottato in sede periferica. Se invece la fruizione viene chiesta in epoca successiva rispetto alla decorrenza del trasferimento, la domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante le specifiche esigenze organizzative che ne rendono necessaria la fruizione nel periodo richiesto.

Le durate sono le seguenti:

a) trasferimento in territorio nazionale:

- 20 giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
- 10 giorni per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

b) trasferimento all'estero o dall'estero:

- 30 giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
- 20 giorni per il personale senza famiglia a carico, con meno di 10 anni di servizio.

La determinazione dei periodi ha carattere tassativo ed è esclusa ogni forma di discrezionalità nella concessione. Inoltre tale forma di congedo straordinario è definita "speciale" dalla norma che la istituisce ed è da ritenersi aggiuntivo rispetto al limite massimo di 45 giorni previsto dalla normativa generale per il congedo straordinario. Il relativo provvedimento viene emanato a livello periferico. In caso di trasferimento, è opportuno e preferibile chiedere tempestivamente, per il tramite dell'ufficio ove si presta servizio al momento della richiesta la concessione del congedo in questione, considerato che la presentazione tardiva o differita dell'istanza comporta oneri di documentazione delle esigenze presupposte dell'istituto.

L'articolo 15 del DPR 395/1995 non vincola la concessione del congedo straordinario per trasferimento ad una distanza minima tra sedi di servizio, ma subordina il beneficio alla sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare; La rappresentazione di tali esigenze, può coincidere con qualsiasi esigenza legata alla riorganizzazione della vita familiare comprese l'espletamento di pratiche amministrative di qualsiasi genere e l'iscrizione o accompagnamento dei figli a scuola. In tal senso si esprime la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sentenza C. d. S. 297/2007 del 03 marzo 2007 sez. VI conferma TAR Campania)

Il pagamento delle ferie non godute non è soggetto a tassazione Irpef

Il principio è stato recentemente affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con decisione n. 361/1/10 datata 24.06.2010 e depositata il 28.7.2010

La sentenza prende le mosse da un ricorso presentato avverso l'Agenzia delle Entrate di Lecce che aveva, col proprio silenzio, denegato la restituzione di una somma pagata trattenuta al ricorrente a titolo di IRPEF in relazione ad una indennità percepita in ragione del mancato godimento di 89 giorni di ferie.

La Commissione Tributaria ha ritenuto legittima la pretesa del ricorrente in quanto l'indennità per ferie non godute "è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio".

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ribadisce un principio già oggetto di consolidata Giurisprudenza di merito e di legittimità.

C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010

(Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico).

Assenza per terapia salvavita e periodo di comporta

Ci viene chiesto se nell'ambito delle terapie salva vita siano esclusi dal computo del congedo straordinario spettante anche i giorni successivi alla terapia effettuata in Day ospital e necessari per smaltire gli effetti collaterali della terapia stessa.

La risposta è senz'altro positiva alla luce del contenuto dell'articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2009 , n. 51

"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007" il quale prevede che: "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale

dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Impresa Semplice



Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Esclusione dal concorso per allievo agente ai sensi dell'articolo 2 c. 4 del bando di concorso



Abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimenti in ordine alla formula contenuta nei bandi di concorso di Allievo Agente, segnatamente quella che prevede che *"I candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, pena l'esclusione dal concorso"*.

Al riguardo, una recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sentenza 4040/2010 del 15.12.2011 Sez. I Ter) sembra aver risolto il problema interpretativo suscitato dalla formulazione del bando fornendo una indicazione significativa e suscettibile di costituire un punto di riferimento per tutti coloro che si dovessero trovare nella situazione oggetto del ricorso e della conseguente decisione. Ma veniamo alla Questione di fatto.

Il consesso Amministrativo Laziale ha affrontato la questione rinveniente da un ricorso presentato da un aspirante Agente della polizia di Stato che ha chiesto l'annullamento del decreto di esclusione e del Bando relativi al concorso pubblico per titoli ed esami del 21 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 93 del 28

novembre 2008 per il reclutamento di n. 907 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai sensi dell'art. 16 della Legge 29 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno in rafferma annuale in servizio o in congedo;

Il ricorrente aveva partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^a s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009, a 1078 posti), concorso superato dal medesimo ricorrente che nella relativa graduatoria, approvata con d.m. in data 11.12.2009, figurava al 456° posto;

con decreto notificatogli durante la frequenza del corso di formazione, il ricorrente veniva escluso dalla selezione per violazione dell'art. 2 quarto comma del bando di concorso nel quale è previsto che *"I candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, pena l'esclusione dal concorso"*;

L'Amministrazione giustificava il proprio operato sulla base dell'assunto che la norma del bando violata dal ricorrente è reiterativa di quella contenuta nell'art.16 della L. n.224 del 2006: articolo che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, dopo aver riservato (comma 1), ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo, i posti messi a concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle FF. di Polizia ad ordinamento civile o militare, ha espressamente previsto (comma 2) che *"Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso"*

per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.”; e che, dunque, la semplice presentazione di altra domanda per altra selezione costituiva, a norma di legge, fatto sufficiente a legittimare l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.

Premesso che con precedente ordinanza, il consesso aveva accolto la domanda cautelare inserita nel gravame, ammettendo il ricorrente alla continuazione della frequenza del corso di formazione Allievi agenti della P.S., i Giudici del Tar Lazio ritenevano che il comma 2 dell'art.16 della legge n.224 del 2006 (e di conseguenza la norma del comma 4 dell'art.2 del bando) andasse interpretato nel senso che:

"ciò che deve ritenersi non consentita è la possibilità del superamento di più selezioni e la conseguente opzione per una delle citate carriere iniziali così compromettendo l'esigenza di salvaguardare una data consistenza organica su cui l'amministrazione (che ha indetto uno dei concorsi superati e poi abbandonati dal Volontario) aveva previsto di fare affidamento;

Di conseguenza, la presentazione di una domanda di partecipazione alla selezione indetta da una Forza di Polizia, che sia priva dei requisiti essenziali richiesti (ad

es. non sia sottoscritta dal candidato) ovvero non possa essere, per altri motivi, utilmente considerata (es. spedita oltre il termine perentorio previsto dalla lex specialis), e che dunque sia tam quam non esset, rimane estranea all'ambito applicativo della norma proprio perché nessun pregiudizio arreca alla finalità cui la stessa è chiaramente funzionale; Inoltre, coerentemente, la norma del comma 2 citato (e di conseguenza l'analoga previsione contenuta nella lex specialis della selezione) non trova applicazione neanche nei casi in cui la domanda, pur completa e tempestivamente presentata, sia stata poi abbandonata dal candidato (rinunciando a presentarsi alle relative prove e dunque rinunciando a concorrere), prima di chiedere di partecipare ad altra selezione anche se bandita nello stesso anno della prima: e ciò in quanto, anche per tale evenienza, nessun pregiudizio subiscono le esigenze tutelate dalla legge”.

Il TAR ha pertanto accolto la pretesa del ricorrente che aveva rinunciato a presentarsi alle prove scritte per l'accesso alla carriera iniziale della Polizia Penitenziaria, ammettendolo definitivamente al corso di Allievo Agente.

Nuovi Segretari Provinciali a Bari e Torino

Dopo la nomina a Segretario Nazionale dei colleghi Innocente Carbone ed Eugenio Bravo, i Direttivi provinciali di Bari e Torino, hanno eletto, rispettivamente, a Segretario Provinciale Generale i colleghi Michele Saracino e Roberto Soldano.

Ai neo Segretari gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico

Libera circolazione degli appartenenti alla Polizia di Stato sui mezzi pubblici in ambito urbano e regionale

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S.:



“Nel prendere atto del contenuto della circolare 555/USTG/COORD del 2 gennaio 2012, si prega di voler rendere note le iniziative di codesto Dipartimento in ordine alla problematica in oggetto, con riferimento soprattutto alla libera circolazione degli appartenenti alla Polizia di Stato sui mezzi pubblici in ambito regionale ed interregionale.

Invero, è ben noto come sino ad oggi l'esigenza di assicurare la libera circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico regionali ed interregionali sia stata garantita da espresse convenzioni o addirittura di provvedimenti legislativi emanati a livello Regionale come nel caso del Lazio e del Veneto.

Il **SIULP** resta fortemente convinto dell'esigenza di addivenire ad un chiarimento definitivo sulla questione, atteso anche l'interesse pubblico alla sicurezza dei viaggiatori e del materiale viaggiante, soprattutto su quei percorsi utilizzati dall'utenza pendolare, maggiormente a rischio criminalità.

Per quel che concerne, invece, il trasporto pubblico urbano, il SIULP ritiene totalmente destituite di fondamento le interpretazioni restrittive che alcuni enti territoriali hanno recentemente fornito, atteso che il principio della libera circolazione gratuita sui mezzi pubblici in ambito urbano, non solo appare pacificamente sancito in atti normativi, ma è stato anche più volte ribadito da pronunce giurisprudenziali del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato. In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti”.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

SITUAZIONE CONCORSI POLIZIA DI STATO

Ai prossimi concorsi è prevista la partecipazione di circa 25.000 candidati per Allievo Agente e di circa 9000 per il concorso funzionari

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fidea SpA); questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

